

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA INTEGRATO SCOLASTICO: EDUCATIVA SCOLASTICA PER L'INCLUSIONE ALUNNI BES 1/DVA, BES 2, BES 3, E SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO SCOLASTICO FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO**

### TRA

Il Comune di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs.n. 267/2000 e del decreto di nomina n \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede del Comune (di seguito per brevità anche **"Committente" o "Comune"**)

### E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P.

IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, come da poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche **"Fornitore, Affidatario"**);

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_

repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche **"Appaltatore" o "Impresa" "Affidatario"**)

### PREMESSO CHE

- a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- b) Il Comune di ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio di Sistema Integrato Scolastico, comprendente le prestazioni afferenti alla Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili (L. n° 104/92, art.12), promuovendone l'integrazione nella vita scolastica e nella società e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. \_\_\_\_\_ il progetto di \_\_\_\_\_ e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D.lgs. n. 36/2023 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi il Comune di Rodano il Comune di Pioltello e Il Comune di Cambiago, qualificato per la procedura di che trattasi ;
- c) In forza di tutto quanto precede, l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione della stessa: in particolare con determinazione registro generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, piattaforma telematica certificata da Anac, denominato piattaforma Sintel di aria (Agenzia Regionale Centrale Acquisti – Lombardia); con determinazione registiro generale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ su proposta del Responsabile unico di progetto (Rup) ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e ha disposta l'aggiudicazione a favore dell'appaltatore;
- d) **(EVENTUALE DA INSERIRE IN CASO DI CONSORZI)** il consorzio contraente ha dichiarato in sede di gara di concorrere per \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita iva - \_\_\_\_\_;
- e) **(EVENTUALE DA INSERIRE NEL CASO DI AVVALIMENTO)** il contraente , in sede di gara, ha dichiarato di ricorrere ad avvalimento relativamente ai requisiti \_\_\_\_\_, individuando quale operatore ausiliario \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita iva \_\_\_\_\_;
- f) **(EVENTUALE DA INSERIRE IN CASO DI AVVIO PRESTAZIONI IN PENDENZA DI STIPULAZIONE)** al fine di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 si è dato avvio alle prestazioni contrattuali a far tempo dal \_\_\_\_\_ come da Verbale;
- g) Nei confronti (SCEGLIERE L'OPZIONE PERTINENTE) del contraente/nei confronti delle società costituenti il raggruppamento /nei confronti del consorzio contraente e dell'esecutore/ nei confronti del contraente e dell'ausiliaria sono stati espletati i controlli di seguito indicati;
- h) **(PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA)** In data \_\_\_\_\_ è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia relativamente al rilascio dell'informazione antimafia \_e sono decorsi i termini di cui di cui all'articolo 92 comma 2 del D.lgs. n. 159/2011 senza che sia pervenuta risposta ovvero PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA In data \_\_\_\_\_ è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia relativamente al rilascio della comunicazione antimafia ed è decorso il termine di cui al comma 4 dell'articolo 88 del D.lgs. n. 159/2011 senza che sia pervenuta risposta e si è acquisita l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.lgs. n. 159/20211
- i) **(EVENTUALE IN CASO DI MESSAGGIO IN BDNA DI PARTICOLARE COMPLESSITA')** In data \_\_\_\_\_ è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia relativamente all'acquisizione

dell'informativa antimafia, da comunicazione pervenuta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia è emerso che le verifiche legate al rilascio dell'informativa antimafia sono di particolare complessità e sono decorsi gli ulteriori termini di cui all'articolo 92 comma 2 del D.lgs. n. 159/2011 senza che sia stata rilasciata l'informazione richiesta e il Rup ha manifestato l'urgenza di procedere

j) *(EVENTUALE DA INSERIRE NEL CASO PERVENGA INFORMAZIONE ANTIMAFIA PER I CONTRATTI SOPRA SOGLIA E COMUNICAZIONE ANTIMAFIA PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA)* sono stati esperiti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, come risulta dalla/e informazione/i e/o comunicazione/comunicazioni antimafia liberatoria/e del \_\_\_\_\_

k) *(EVENTUALE DA INSERIRE NEL CASO DI INSERIMENTO DELL'APPALTATORE NELLA WHITE LIST)* sono stati esperiti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, ai sensi dell'articolo 52 bis della Legge 190/2012, in quanto l'appaltatore risulta iscritto all'elenco di cui all'articolo 52 della legge 190/2012 (white list) della Prefettura di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

l) È stata verificata l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023 e la sussistenza dei requisiti di capacità di cui all'articolo 100 comma 1 del citato decreto come da dichiarazione del Rup del \_\_\_\_\_ prot- \_\_\_\_\_

m) *(EVENTUALE DA INSERIRE IN CASO DI SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DPCM 187/91)* l'appaltatore ha /in caso di Consorzi e l'operatore economico esecutore del \_\_\_\_\_ ha /le componenti del Raggruppamento temporaneo hanno presentato le dichiarazioni relative alla propria composizione societaria ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91;

n) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

o) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha dichiarato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

p) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

q) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

r) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, SE RICHIESTE ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

s) i singoli Ordini di acquisto verranno stipulati a tutti gli effetti tra il Comune ed l'affidatario dell'Accordo Quadro, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente contratto di Accordo Quadro;

t) Al ricorrere delle condizioni previste, nel presente contratto potrà trovare applicazione quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020

u) *(EVENTUALE DA INSERIRE SE AL MOMENTO DELLA STIPULA E' PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È*

STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE I RIFERIMENTI E LO STATO DEL CONTENZIOSO)  
risulta allo stato pendente , innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G.  
\_\_\_\_\_instaurato dalla  
\_\_\_\_\_contro\_\_\_\_\_per \_\_\_\_\_forza  
\_\_\_\_\_-----;

v) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### 1. ) DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune, da una parte, e l'affidatario , dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordini di acquisto da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) Amministrazione e Committente si intende il Comune di Vimodrone che utilizza l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo le prestazioni oggetto del Capitolato e del presente atti mediante l'affidamento di singoli appalti specifici formalizzati attraverso emissione di Ordini di acquisto
- c) **Appaltatore /Affidatario:** o (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese)  
che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli appalti specifici ;
- d) **Codice:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- e) **Ordine di servizio :** con l'Ordine di servizio il Comune affida all'affidatario l'appalto specifico avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di Sistema Integrato Scolastico con le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel capitolato .
- f) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

#### 2) VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto . In particolare costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il capitolato e gli elaborati progettuali approvati con l'atto indicato in premessa, **l'offerta tecnica dell'appaltatore, la relazione, la nomina a responsabile del trattamento dei dati, duvri il**

contratto di avvallimento, documenti che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione

Il presente Accordo Quadro è regolato oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) Dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara
- b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- c) dalle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito per brevità anche Codice) dalle disposizioni dell'Allegato II.14 del codice dei contratti pubblici, dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici;
- d) dal Decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 07 agosto 2012 n. 135 e s.m.i
- e) dal Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81, dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per il Comune, incluse le norme in materia di contabilità, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto
- f) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate, nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- g) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, consultabili sul sito internet dello stesso Comune
- h) ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679, il D.lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.lgs. n. 101/2018 (codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo European data Protection Board) (di seguito complessivamente "norme in materia di Protezione dei dati personali").

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Comune previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante (Ufficio comune svolgente il ruolo di centrale unica di committenza) prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente,

fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura

Gli appalti specifici che saranno contenuti negli Ordini di servizio saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma.

Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Ordini di acquisto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'affidatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o degli Ordini di acquisto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

*<Eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma:* Ove non venga concordato con l'affidatario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula dell'Accordo Quadro avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'affidamento e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia dell'Accordo Quadro l'affidatario con la sottoscrizione del presente Accordo espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Comune. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell'affidatario all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

### **3) OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento del Comune dei singoli Ordini di servizio aventi ad oggetto il Sistema Integrato Scolastico composto da interventi di educativa scolastica per l'inclusione alunni Bes 1/DVA, Bes , Bes 3, e Sportello Psicopedagogico scolastico, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e nei relativi allegati.

Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Ordini di servizio che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro **1.584.036,00**

IIVA esclusa. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro stipulato, il valore relativo ad uno o più Ordini di Servizio raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro di cui sopra l'Amministrazione considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potrà emettere ulteriori Ordini di Servizio

Il presente Accordo Quadro è concluso con affidatario di cui in premessa, il quale con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai singoli appalti specifici attraverso gli Ordini di Servizio che si perfezionano attraverso l'invio all'Amministrazione da parte dell'affidatario dell'Ordine di servizio debitamente compilato e firmato secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

L'affidatario, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Ordini di Servizio, in ragione di quanto negli stessi richiesto, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordine di Servizio

Al fine di affidare un Ordine di Servizio basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione procede:

alla definizione dell'oggetto e delle prestazioni dell'Ordine di Servizio, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

all'affidamento dell'Ordine di Servizio in favore dell'affidatario ;

all'invio dell'Ordine di Servizio all'affidatario nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati

**<eventuale nel caso in cui l'affidatario abbia fatto ricorso all'avvalimento:** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 6, del Codice, il Comune esegue in corso d'esecuzione del singolo ordine le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Comune accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto dell'ordine sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'affidatario utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.

#### **4) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINI DI SERVIZIO**

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.

Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte del Comune ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.

Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli appalti specifici attraverso gli ordini di servizio. Ciascun Ordine di Servizio avrà una durata pari al periodo necessario al completamento di tutte le attività relative e connesse al predetto Ordine di Servizio

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Comune si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice. In casi eccezionali, il Comune potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

## **5) PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINI DI SERVIZIO**

I corrispettivi per ciascun Ordine verranno determinati sulla base dei prezzi indicati nel capitolato su cui viene applicata la percentuale di ribasso offerta dall'affidatario i quali rappresentano quindi un vincolo per l'affidatario. L'affidatario, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine dovrà, fermi i prezzi e gli sconti offerti, fornire i servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'affidamento e del presente Accordo Quadro. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli strumenti idonei che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità. I corrispettivi dovuti all'affidatario, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di quanto previsto al successivo articolo 10 bis.

## **6) AFFIDAMENTO DEGLI ORDINI DI SERVIZIO**

Ciascun ordine verrà affidato dal Comune nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Capitolato e nel del presente atto. singoli Ordini di Servizio si perfezionano con l'invio da parte dell'affidatario all'Amministrazione dell'Ordine di Servizio debitamente compilato per quanto di competenza a valere come accettazione dello stesso. A partire da tale momento l'affidatario è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste entro il termine indicato nell'Ordine di Servizio. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile all'affidatario potrà costituire causa di risoluzione di diritto dell'Ordine di Servizio e e potrà essere senza indugio dichiarata dall'Amministrazione. Il mancato rispetto delle tempistiche di consegna per Ordini di Servizio successivi al primo comporterà l'applicazione delle penali di cui al Capitolato. Per effetto dell'Ordine di Servizio, l'affidatario sarà obbligato ad eseguire i servizi richiesti, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Amministrazione nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo affidatario il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Servizio, in conformità alle condizioni sopra indicate. L'affidatario prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Servizio, entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine di Servizio stesso. L'Amministrazione provvederà, al momento dell'emissione del singolo Ordini di Servizio, tra le altre cose ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010 nonché dell'ulteriore normativa sopraggiunta, alla indicazione sul medesimo Ordine del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto. Divenuto efficace l'Ordine di servizio, l'affidatario sarà obbligato ad eseguire i servizi richiesti, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Ove l'affidatario ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di servizio, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari dal ricevimento dell'Ordine stesso, informare il Comune, spiegando le ragioni del rifiuto. Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte del Comune nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo affidatario il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della stipula degli Ordini di servizio. L'affidatario prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che il Comune ha la facoltà di revocare l'Ordine di acquisto, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine stesso.



## **6 bis) MODIFICHE DEI CONTRATTI DI FORNITURA IN CORSO DI ESECUZIONE**

Le modifiche degli Ordini verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili. Con riferimento ai singoli Ordini il Comune potrà:

- a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere all'affidatario prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
- b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche all'ordine ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
- c) apportare modifiche al singolo Ordine nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi sopra descritti, il Comune effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

## **7) OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'AFFIDATARIO**

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli ordini basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato nell'Ordine di servizio, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate nell'offerta formulata ed alle specifiche indicate nel Capitolato; in ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine, ed l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea.

L'affidatario si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli ordini secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati richiamati nelle premesse dell'Accordo quadro;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e negli ordini;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune
- f) comunicare tempestivamente al Comune , per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli ordini, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Comune tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli ordini, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della stessa, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Comune nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato ; peraltro, l'affidatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Comune continueranno ad essere utilizzati dal personale del Comune stesso e/o da terzi autorizzati. L'affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi autorizzati.

L'affidatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Comune nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'affidatario verificare preventivamente tali procedure.

L'affidatario si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Comune , di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordini; (b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati negli ordini stessi.

L'affidatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Comune.

Nel rispetto della normativa vigente, i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli ordini non sono affidati all'affidatario in via esclusiva, pertanto il Comune può affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo affidatario .

L'affidatario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'affidatario per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario stesso di comunicare, al Comune prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate al Comune.

#### **8) OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare l'affidatario ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dell'accordo quadro;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice.

#### **9) VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Con riferimento al singolo ordine di servizio, il Comune procederà ad effettuare la verifica di conformità relativa alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato. La verifica di conformità sarà svolta dal Comune nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 eseguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del procedimento (Ordine di Servizio). Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e del preventivo, ove migliorativo; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico dell'affidatario. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione e potrà essere emessa la fattura da parte dell'appaltatore.

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, il Comune ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, il Comune rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario. Il Comune, potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.

## 10) CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I corrispettivi dovuti all'affidatario dal Comune per le prestazioni oggetto di ciascun ordine sono indicati nel capitolato cui deve applicato il ribasso formulato in sede di gara

EVENTUALE	SE	RITENUTO	OPPORTUNO	e	segnatamente	risultano	essere
-----------	----	----------	-----------	---	--------------	-----------	--------

Tali corrispettivi sono dovuti dal Comune all'affidatario a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.

Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'affidatario dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli ordini, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'affidatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi ad eccezione di quanto previsto al presente Accordo Quadro. I corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione all'affidatario a decorrere dall'esito positivo dell'esame del documento denominato "Documento di riepilogo" e dalla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nell'ordine di servizio. Conclusa positivamente la verifica del predetto documento riepilogativo redatto dall'affidatario al termine di esecuzione delle prestazioni dedotte nell'ordine del servizio e terminata la verifica della regolare esecuzione, l'Amministrazione rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. L'appaltatore emette fattura a seguito dell'accettazione da parte dell'Amministrazione del "Documento di riepilogo" di cui al precedente comma e della verifica con esito positivo da parte del Comune delle prestazioni dedotte nell'ordine del servizio

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dal Comune, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa al Comune. Il CIG (Codice Identificativo

Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo quadro comunicato dal Comune sarà inserito, a cura dell'affidatario, nelle fatture e dovrà essere indicato dal Comune nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

**<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate ai successivi commi del presente articolo.

I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza e secondo le modalità indicate di seguito e nel Capitolato e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente e in particolare dell'art. 125 del Codice e del D.lgs. n. 213/2022 nonché della disciplina in materia di Contabilità del Comune e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

La fatturazione avverrà mensilmente e l'affidatario , **entro il giorno 15** di ciascun mese successivo potrà emettere la fattura relativa al mese precedente, qualora la verifica di conformità, condotta secondo le modalità di cui sopra abbia avuto esito positivo; le fatture emesse, pertanto, dovranno:

recare l'indicazione puntuale dei servizi svolti, essere corredate del/i verbale/i di verifica di conformità cui si riferiscono i servizi fatturati, essere corredate del relativo riepilogo attività

Per le attività per le quali sarà stata prevista l'esecuzione "a tempo e spesa" (modalità continuativa), il corrispettivo sarà determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali/ATTIVITÀ, come risultante dal dal "Rendiconto risorse/attività" approvati dal Comune , e delle tariffe unitarie.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. L'affidatario si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che il Comune prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell'ordine; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002. I corrispettivi saranno accreditati, all'affidatario sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'affidatario presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_. L'affidatario dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**<Nel caso in cui l'affidatario sia un RTI senza mandato all'incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi codici IBAN da "intestato a \_\_\_\_\_">.**

**<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione:** Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata al Comune la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.> **<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione:** l'affidatario si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i al Comune all'atto dell'accettazione dell'Ordine di fornitura secondo le modalità indicate all'art. \_\_\_\_>. L'affidatario , sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune , per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli ordini; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. **<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI:** Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Comune, dovranno provvedere, ciascuna per la propria quota di partecipazione al

RTI e secondo le dichiarazioni rese in gara, alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte del Comune dovrà essere effettuato nei confronti della sola mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, è obbligo della mandataria del Raggruppamento trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, comunque, le fatture emesse da ciascuna delle imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'affidatario potrà sospendere la **la prestazione dei servizi** e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli ordini, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.

Qualora l'affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli ordini e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R, dal Comune.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità al Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'affidatario cedente. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

Laddove in relazione al singolo ordine ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, il Comune e l'affidatario sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

#### **10 bis) REVISIONE PREZZI**

A partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi ai servizi oggetto di accordo quadro (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (foi) pubblicato da Istat (di seguito "Indice di Riferimento").

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data di stipula dell'Accordo Quadro e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.

Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti all'affidatario saranno aggiornati, applicando ai prezzi offerti oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

In particolare, il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, il Comune con propria determinazione, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione, limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.

Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti all'affidatario che non trovi copertura nelle somme stanziare dal Comune, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, il Comune stesso avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 15 oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

#### **11) COSTI DELLA SICUREZZA**

Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

#### **12) PENALI**

Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, l'affidatario sarà tenuto a corrispondere le penali nei casi, secondo gli importi e le modalità indicate nel Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'affidatario per iscritto da parte del Comune.

In caso di contestazione dell'inadempimento dal Comune, l'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'affidatario le penali stabilite nel presente Accordo Quadro, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Comune si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di Acquisto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Per l'applicazione delle penali, il Comune potrà avvalersi della garanzia disciplinata nel presente Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso di nomina dell'affidatario , alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dal Comune o da terzi autorizzati l'affidatario dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'art. 23 nonché nell'Atto di designazione a Responsabile del trattamento con i relativi allegati, tutti da ritenersi parte integrante del presente Accordo Quadro anche se non materialmente allegati, il Comune applicherà all'affidatario - Responsabile primario del trattamento - una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo, per ogni giorno necessario all'affidatario per conformarsi alle previsioni di quanto previsto dall'art. 23 e dall'Atto di designazione a Responsabile del trattamento con i relativi allegati salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Risoluzione" anche in relazione al Trattamento dei dati personali.

### **13) GARANZIE**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Comune con la stipula della Accordo Quadro e dei relativi Ordini di Acquisto, l'affidatario medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_ dalla \_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00). La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dall'affidatario nei confronti del Comune con l'Accordo Quadro e con gli Ordini di acquisto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia prestata opera a far data dal rilascio della stessa e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli ordini, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai predetti ordini di acquisto. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia prestata in favore del Comune decorre dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Ordine e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo Ordine di Acquisto, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. L'affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Accordo Quadro e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Comune può richiedere all'affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, per effetto dell'applicazione di penali, o nel caso del superamento della quota massima di erosione assegnata, o per qualsiasi altra causa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il Comune conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.



La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, previa deduzione di crediti del Comune verso l'affidatario e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'affidatario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal Comune in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'Affidatario dovrà inviare per conoscenza al Comune la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare al Comune il valore dello svincolo. Il Comune si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere all'affidatario ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

L'affidatario si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, al Comune, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **14) RISOLUZIONE**

Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) L'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) L'affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi ordini, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
- c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'affidatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora l'affidatario ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento degli ordini;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e degli ordini;
- g) qualora l'affidatario, in esecuzione di un ordine, offra o fornisca la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. \_\_\_\_\_ eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- i) nei casi di cui agli articoli \_\_\_\_\_ (Verifiche di conformità); \_\_\_\_\_ (Importi dovuti e Fatturazione), \_\_\_\_\_ (Trasparenza), \_\_\_\_\_ (Riservatezza), \_\_\_\_\_ (Divieto di cessione del contratto), \_\_\_\_\_ (Subappalto), \_\_\_\_\_ (Danni, responsabilità civile);
- j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo \_\_\_\_\_ -

- k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'affidatario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- m) in caso di mancata produzione, entro il termine prescritto nell'art. 6 del presente Accordo Quadro, di valida documentazione attestante la polizza assicurativa, come meglio precisato nel richiamato articolo;
- n) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 34 (Forza maggiore). Sarà onere dell'affidatario che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 34. Nel caso in cui il Comune non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'affidatario, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Comune contesti la domanda di risoluzione proposta dall'affidatario per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'affidatario ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 29 dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutori, previsti al presente art. 14;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Comune deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo ordine senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Il Comune può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: ogni qualvolta nei confronti dell'affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 ter, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*, 355 e 356 c.p.; In tal caso il Comune eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Il Comune quando accerti un grave inadempimento dell'affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con gli ordini tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'affidatario. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'affidatario. Il Comune formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'affidatario deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o degli ordini con atto scritto

comunicato all'affidatario, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'affidatario; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'affidatario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e degli ordini il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o gli ordini, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e degli ordini che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec dal Comune per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i gli ordini e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione anche di uno solo degli ordini il Comune si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli ordini a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi ordini può essere causa di risoluzione degli ordini stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e degli ordini il Comune avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'ordine risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'affidatario con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice

Nel caso di nomina dell'affidatario, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.

Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione, da parte dell'affidatario, di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto e/o nell'Atto di designazione a Responsabile del trattamento con i relativi allegati ovvero in altro atto di natura contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o altra documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale);
- b) nel caso in cui a seguito delle attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, svolti dal Comune o da terzi incaricati dal Comune in conformità con quanto previsto dal presente Accordo Quadro e dall'Atto di designazione a Responsabile del trattamento con i relativi allegati, risultassero insussistenti le garanzie fornite al Comune ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile del trattamento;

c) nel caso in cui, a fronte della diffida del Comune comunicata a seguito delle predette attività di controllo e valutazione, non siano adottate nei termini assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".

## **15) RECESSO**

il Comune , ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo ordine, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti dell'affidatario , anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario , resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice; in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o gli ordini.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da ordine, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata a/r o tramite pec.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Comune , ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento delle prestazioni oggetto dell'Ordine di acquisto eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente l'affidatario, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Qualora il Comune receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di acquisto e il Comune potrà recedere dagli ordini, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

## **16) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli ordini le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro

applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice. L'affidatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli ordini. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'affidatario di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.

## **17) TRASPARENZA**

L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
  - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
  - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'affidatario non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'affidatario, con facoltà del di incamerare la garanzia prestata.

## **18) RISERVATEZZA**

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli ordini; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo ordine ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a

risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 23 sul Trattamento dei dati personali.

#### **19) RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile del contratto , nominato dall'affidatario è il Sig./Dott. \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del contratto assume il ruolo di referente responsabile nei confronti del Comune per tutte le attività previste dal presente Accordo Quadro e dai singoli ordini e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'affidatario , salvo quant'altro previsto nel Capitolato I suoi riferimenti di telefono email e pec sono indicati nella nota acquisita agli atti del Settore-\_\_\_\_\_. Per tutta la durata contrattuale. l'affidatario dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente al Comune eventuali modifiche.

Qualora l'affidatario dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del contratto , dovrà darne immediata comunicazione scritta a l Comune

#### **20) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e gli ordini, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo il Comune , fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e gli ordini.

#### **21) BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"**

L'affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'affidatario , pertanto, si obbliga a manlevare il Comune , per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'affidatario in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Comune questo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli ordini, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **22) FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'affidatario e il Comune , sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza

#### **23) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE**

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (di seguito Gdpr) e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata e/o indicato dalla legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Vimodrone, in persona del sindaco pro tempore, il quale ha delegato al Dirigente / Responsabile area ..., NOME\_SOTTOSCRITTORE, con decreto n. .... del ....., il potere di nominare la ditta appaltatrice quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dal presente contratto.

L'appaltatrice, pertanto, che accetta, è designata ai sensi dell'art. 28 Gdpr, con atto di designazione allegato parte integrante del presente contratto, quale Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito anche "Responsabile Esterno") che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'incarico affidato e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento di detto incarico, così come descritto nel presente contratto.

L'appaltatrice dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento. Dichiara altresì di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità, professionalità ed affidabilità e di garantire sufficienti strumenti e capacità per porre in essere misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Gdpr stesso, compreso il profilo relativo alla sicurezza. Le Parti a tal riguardo stipulano apposito atto giuridico denominato "Atto di designazione a responsabile del trattamento", facente parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegato, che regola nello specifico il trattamento dei dati effettuato dal Responsabile per conto del Titolare.

Il Responsabile Esterno si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa, onere che quest'ultimo dovesse subire e/o dover risarcire a terzi a causa della violazione, da parte del Responsabile Esterno del Trattamento, o degli eventuali Sub-Responsabili da esso nominati, delle disposizioni della Legge applicabile in tema di protezione dei dati e/o delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento in detto ambito.

A tale riguardo, il Responsabile Esterno del Trattamento dichiara di avere contratto specifica polizza assicurativa che dovrà essere esibita al Titolare dietro semplice richiesta.

Si informa che il Comune di Vimodrone, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati Personali, tratta i dati personali del Responsabile e/o suoi dipendenti / collaboratori, contenuti nel presente contratto ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel periodo precedente o nel corso della sua esecuzione, ovvero che entreranno nella disponibilità del Titolare, anche per mezzo di mezzi meccanici o elettronici, esclusivamente allo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel presente contratto nonché al fine di eseguire lo stesso e le attività in esso comprese, ad esempio per adempiere agli obblighi precontrattuali/ contrattuali, informativi, contabili, fiscali, amministrativi derivanti dal rapporto in essere o imposti dal contratto e/o da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità. Per le ulteriori informazioni relative al trattamento dati effettuato dal Titolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, si fa riferimento, integrale richiamo ed espresso rinvio alla Informativa estesa sul trattamento dei dati personali, che il Responsabile, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver visionato e che può richiedere in qualsiasi momento al Titolare.

Il Responsabile consegna altresì al Comune di Vimodrone la propria informativa in relazione al trattamento dei dati personali di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori del Comune ai sensi dell'art. 13 Gdpr all'atto della sottoscrizione del presente Contratto.

#### **24) OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE DI COMPORTAMENTO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Affidatario prende atto del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune e si impegna a conoscere e rispettare quanto da esso disposto e rinvenibile sul sito [del Comune](#). L'affidatario si impegna a conoscere e

rispettare il Codice di comportamento del Comune rinvenibile sul sito del Comune. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: ad operare nel rispetto del Codice di comportamento e del Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottati dal Comune. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al codice di comportamento verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **25) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto agli ordini Contratti esecutivi.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, il Comune i, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata a.r., i Contratti esecutivi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto

2010 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010. In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'affidatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.



Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'affidatario si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'affidatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'affidatario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

L'affidatario, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **26) SUBAPPALTO**

*<da inserire se l'affidatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto;*

Considerato che all'atto dell'offerta l'affidatario non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'affidatario medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro>

*<da inserire se l'affidatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto*

L'affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ *<eventuale laddove indicata in offerta inserire:*  
per una quota pari al \_\_\_\_\_ (%) dell'importo contrattuale.>

Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'affidatario, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice.

L'affidatario si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Comune procederà a richiedere all'affidatario l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione.

L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Comune provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Comune, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare, al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'affidatario e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

L'affidatario è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

L'affidatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'affidatario si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

**<se previsto in sede di affidamento di vietare il subappalto a cascata in determinate prestazioni:** L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto per le seguenti attività: \_\_\_\_>.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dall'affidatario per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate al Comune. Nel caso in cui l'affidatario ricorra a tali sub-contratti il Comune si riserva di chiedere al medesimo affidatario di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 119 comma 2 del Codice.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. Il Comune provvederà a comunicare al Casellario Informativo di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

## **27) DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Allorquando viene attivato un appalto specifico, il Comune potrà richiedere una copertura assicurativa secondo quanto indicato nel capitolato

## **28) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice. La registrazione avverrà solo in caso d'uso Laddove la registrazione sia operata dal Comune, la stessa comunica all'affidatario l'importo e il conto corrente sul quale l'affidatario si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo. L'attestazione del versamento deve essere prodotta al Comune entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento. L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'affidatario – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge

21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'affidatario.

## **29) FORZA MAGGIORE**

Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'affidatario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al precedente articolo 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui al precedente articolo 14.

Al fine di non incorrere in responsabilità, l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare al Comune che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Comune la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'affidatario sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Comune potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.

E' fatto obbligo all'affidatario comunicare al Comune tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Comune disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse del Comune l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Comune recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2.

## **30) CLAUSOLA FINALE**

Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al

presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli ordini di acquisto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli ordini (o di parte di essi) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che il medesimo si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli ordini dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti ordini continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

### **31) DOMICILIO**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la \_\_\_\_\_ indirizzo posta elettronica: \_\_\_\_\_ e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e l'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC sopra indicato. Le comunicazioni del Comune si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilità per il Comune di eseguire le comunicazioni a mezzo di raccomandata A/R

### **32) WHISTLEBLOWING**

L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune (accessibile sulla home page del Comune). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti l'esecuzione del presente contratto

### **33)**

Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").

Il Comune deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni. Il numero dei membri del CCT è 3. Il Comune concorderà con l'appaltatore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT.

I costi saranno ripartiti tra le parti

io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, dichiaro di aver letto l'intero atto e di aver dato specifica lettura delle clausole di cui agli articoli: Articolo \_\_\_\_\_ (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo \_\_\_\_\_ (Durata e facoltà di acquisto), Articolo \_\_\_\_\_ (Prezzi e vincoli degli Ordini di Servizio), Articolo \_\_\_\_\_ (Affidamento degli Ordini di Servizio), Articolo \_\_\_\_\_ (Obbligazioni generali dell'appaltatore), Articolo \_\_\_\_\_ (Obbligazioni specifiche dell'appaltatore), Articolo \_\_\_\_\_ (Verifica di conformità), Articolo \_\_\_\_\_ (Importi dovuti e fatturazione e oneri della sicurezza) ; Articolo \_\_\_\_\_ (Penali); Articolo \_\_\_\_\_ (Garanzie); Articolo \_\_\_\_\_ (Risoluzione); Articolo \_\_\_\_\_ (Recesso); Articolo \_\_\_\_\_ (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo \_\_\_\_\_ (Trasparenza), Articolo \_\_\_\_\_ (Riservatezza), Articolo \_\_\_\_\_ (Responsabile del servizio), Articolo \_\_\_\_\_ (Divieto di cessione del contratto), Articolo \_\_\_\_\_ (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo \_\_\_\_\_ (Foro competente); Articolo \_\_\_\_\_ (Trattamento dei dati personali); Articolo \_\_\_\_\_ (Codice di comportamento e Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo \_\_\_\_\_ (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo \_\_\_\_\_ (Subappalto), Articolo \_\_\_\_\_ (Danni e responsabilità civile), Articolo \_\_\_\_\_ (Oneri fiscali e spese contrattuali art. \_\_\_\_\_ (Segnalazione fatti illeciti) nonché degli articoli del capitolato in particolare \_\_\_\_\_ che il contraente approva espressamente e specificatamente come sotto riportato.

E richiesto io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario Generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pagine a video, oltre ai suoi allegati: Capitolato, con imposta di bollo, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto pienamente conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e certifico io, Segretario rogante che:

**se il documento sarà sottoscritto con firma grafica PADES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta**

**se il documento sarà sottoscritto con firma \_\_\_\_\_**

- il \_\_\_\_\_, in rappresentanza del Comune di \_\_\_\_\_, ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata;

- il Sig. \_\_\_\_\_, in rappresentanza dell'Appaltatore ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale rappresentante della \_\_\_\_\_ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

L'Appaltatore – \_\_\_\_\_ - (f.to in modalità elettronica)

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

li

IL COMUNE DI VIMODRONE

L’AFFIDATARIO

F.to digitalmente

F.to digitalmente

~~SE il documento è sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione è richiesta. Se invece il documento è sottoscritto con firma cades (file con estensione p7m, far sottoscrivere due volte l'affidatario : la prima sottoscrizione vale per il contratto e la seconda per le clausole vessatorie~~

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'affidatario , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo \_\_\_\_\_ (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo \_\_\_\_\_ (Durata e facoltà di acquisto),  
Articolo \_\_\_\_\_ (Prezzi e vincoli degli Ordini di Servizio), Articolo \_\_\_\_\_ (Affidamento degli Ordini  
di Servizio), Articolo \_\_\_\_\_ (Obbligazioni generali dell'appaltatore), Articolo \_\_\_\_\_ (Obbligazioni  
specifiche dell'appaltatore), Articolo \_\_\_\_\_ (Verifica di conformità), Articolo \_\_\_\_\_  
(Importi dovuti e fatturazione e oneri della sicurezza) ; Articolo \_\_\_\_\_ (Penali); Articolo  
\_\_\_\_\_ (Garanzie); Articolo \_\_\_\_\_ (Risoluzione); Articolo  
\_\_\_\_\_ (Recesso); Articolo \_\_\_\_\_ (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo  
\_\_\_\_\_ (Trasparenza), Articolo \_\_\_\_\_ Riservatezza), Articolo \_\_\_\_\_ (Responsabile  
del servizio), Articolo \_\_\_\_\_ (Divieto di cessione del contratto), Articolo \_\_\_\_\_ (Brevetti industriali  
e diritti d'autore); Articolo \_\_\_\_\_ (Foro competente); Articolo \_\_\_\_\_ (Trattamento dei dati personali);  
Articolo \_\_\_\_\_ (Codice di comportamento e Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della  
trasparenza), Articolo \_\_\_\_\_ (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo \_\_\_\_\_  
(Subappalto), Articolo \_\_\_\_\_ (Danni e responsabilità civile), Articolo \_\_\_\_\_ (Oneri  
fiscali e spese contrattuali art. \_\_\_\_\_ (Segnalazione fatti illeciti) nonché degli articoli del capitolato in particolare

L’AFFIDATARIO

F.to digitalmente

## **ALLEGATO 1 DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO**

<b>TITOLO SCHEDA (ED EVENTUALE NUMERO)</b>
--

### **1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO E DEL TRATTAMENTO CORRELATO**

Il servizio offerto dal responsabile è il seguente: .....

Il trattamento di dati correlato consiste nel ....

### **2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il servizio ha le seguenti finalità:

i)....

ii).....

### **3. DURATA DEL TRATTAMENTO**

La durata del trattamento è indicata nel Contratto di servizi, a cui si rimanda.

### **4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI**

#### **DATI PERSONALI**

- |   |  |
|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> Nome e cognome</p> <p><input type="checkbox"/> Codice fiscale</p> <p><input type="checkbox"/> Credenziali accesso a sistemi informatici</p> <p><input type="checkbox"/> Composizione nucleo familiare</p> <p><input type="checkbox"/> Situazione patrimoniale / di reddito</p> <p><input type="checkbox"/> Situazione economica</p> <p><input type="checkbox"/> ...</p> | <p><input type="checkbox"/> Luogo e data di nascita</p> <p><input type="checkbox"/> Dati di contatto (indirizzo, email, telefono)</p> <p><input type="checkbox"/> Indirizzo IP, geolocalizzazione, dati di sessione</p> <p><input type="checkbox"/> ISEE</p> <p><input type="checkbox"/> Situazione finanziaria</p> <p><input type="checkbox"/> Situazione tributaria/fiscale</p> <p><input type="checkbox"/> ....</p> |
|---|--|

#### **DATI PARTICOLARI E RELATIVI ALLA SALUTE**

- |   |  |
|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> Dati inerenti origine razziale ed etnica</p> <p><input type="checkbox"/> Opinioni politiche</p> <p><input type="checkbox"/> Orientamento sessuale</p> <p><input type="checkbox"/> Dati relativi alla salute</p> | <p><input type="checkbox"/> Convinzioni religiose o filosofiche</p> <p><input type="checkbox"/> Appartenenza a sindacati</p> <p><input type="checkbox"/> Dati biometrici</p> <p><input type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali</p> |
|---|--|

### **5. CATEGORIE DI INTERESSATI**

- |   |  |
|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> Cittadini</p> <p><input type="checkbox"/> Amministratori e loro familiari</p> <p><input type="checkbox"/> Personale che opera a vario titolo presso l'ente e loro familiari</p> <p><input type="checkbox"/> Soggetti che fruiscono del servizio erogato dal Titolare</p> <p><input type="checkbox"/> Soggetti i cui dati sono trattati per obbligo di legge correlato al procedimento</p> | <p><input type="checkbox"/> Contribuenti e loro familiari</p> <p><input type="checkbox"/> Partecipanti a bandi di concorso</p> |
|---|--|



## 6. ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI AUTORIZZATI

### DENOMINAZIONE

....  
....

### FUNZIONE SVOLTA

....  
....

## 7. ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA [FACOLTATIVO]

### NOME E COGNOME

....  
....

### FUNZIONE SVOLTA

....  
....

## 8. INFRASTRUTTURE E DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE [FACOLTATIVO]

*SPECIFICARE QUALI INFRASTRUTTURE SONO MESSE A DISPOSIZIONE DAL RESPONSABILE (ES PIATTAFORMA SOFTWARE, SERVIZIO IN CLOUD, ECC) E QUALI INFORMAZIONI VENGONO TRATTATE (ES DATI DEI TRIBUTI, DATI RACCOLTI DALLA PIATTAFORMA FORNITA, ECC)*

## 9. ARCHIVI DEL TITOLARE A CUI ACCEDE IL RESPONSABILE[(FACOLTATIVO)]

*SPECIFICARE SE IL FORNITORE ACCEDE AD ARCHIVI MESSI A DISPOSIZIONE DEL TITOLARE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, (ES. LA BANCA DATI ANAGRAFICA, I DATI DEL CATASTO, DOCUMENTAZIONE CARTACEA, ECC)*

## 11. RIFERIMENTI E DATI DI CONTATTO

### SOGGETTO

REFERENTE DEL TITOLARE  
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI  
PERSONALI  
DEL TITOLARE  
REFERENTE DEL RESPONSABILE  
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI  
PERSONALI  
DEL RESPONSABILE

### RIFERIMENTI

....  
Email: ....  
  
....  
Email: ....

## **ALLEGATO 2**

### **ISTRUZIONI E MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE**

Le prescrizioni riportate nella seguente tabella costituiscono specifiche istruzioni sul trattamento dei dati effettuato per conto del titolare del trattamento. Le disposizioni sono tassative e la loro mancata osservazione comporta una violazione delle disposizioni normative e contrattuali relative al contratto di servizio in essere tra il titolare e il responsabile.

#### **1. MISURE ORGANIZZATIVE**

- a. Tenuta di un registro delle attività del trattamento come previsto dall'art. 30 RGPD, in cui siano riportati i trattamenti effettuati per conto del titolare
- b. Presenza di una procedura di gestione degli incidenti che preveda, nei casi si renda necessario, la sollecita segnalazione al titolare secondo le disposizioni definite nell'accordo fra le parti
- c. Nomina di un Data Protection Officer
- d. Conferimento di istruzioni scritte ai soggetti autorizzati dal responsabile in tema di protezione e sicurezza dei dati personali
- e. Formazione dipendenti in tema di protezione e messa in sicurezza dei dati trattati nello svolgimento di attività correlate al servizio svolto per conto del titolare
- f. Formalizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori del responsabile di un impegno alla riservatezza sui dati trattati nello svolgimento di attività correlate al servizio svolto per conto del titolare
- g. Ricorso a sub-responsabili solo a seguito di preventiva comunicazione al titolare e a sua mancata opposizione entro 30 giorni dalla sua comunicazione
- h. Limitazione ai sub-responsabili di accesso ai dati del titolare espressamente per l'espletamento dei servizi oggetto dell'accordo tra titolare e responsabile
- i. Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, verifica presenza e/o sussistenza certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore)
- j. Espresso divieto di trasferimento dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, etc.)

k. Trasferimento o effettuazione di trattamento dei dati personali del titolare verso un paese terzo e/o al di fuori dell'Unione Europea esclusivamente a seguito di autorizzazione scritta del Titolare

## **2. MISURE FISICHE**

a. Presenza di sistemi di protezione degli ambienti in cui viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare (es. allarmi perimetrali o volumetrici, presenza di inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento, sistemi antincendio)

b. Presenza di sistemi di limitazione degli accessi ai soli soggetti autorizzati agli ambienti in cui viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare (es. tramite accessi con chiavi/badge, monitoraggio/tracciamento degli accessi, guardiania, ecc)

c. Adozione di policy e procedure per la gestione degli accessi fisici ai locali in cui viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare

d. Protezione fisica e conservazione in sicurezza dei supporti portatili di archiviazione in uso presso l'organizzazione

## **3. MISURE SUGLI ARCHIVI CARTACEI**

a. Messa in sicurezza degli archivi cartacei attraverso i quali viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare

b. Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi e/o degli uffici in assenza del personale, etc...)

c. Condivisione e della comunicazione cartacea esclusivamente con soggetti autorizzati

d. Comunicazione a terzi di documentazione cartacea solamente quando previsto all'interno delle attività di trattamento di dati effettuato per conto del titolare

e. Conferimento dell'informativa agli interessati se previsto tra le condizioni di fornitura del servizio

## **4. MISURE SULLE RISORSE ICT**

a. Adozione di procedure e sistemi di gestione degli accessi logici (sistemi e processi di autorizzazione,

profilazione degli accessi, gestione delle utenze, verifica periodica di sussistenza dei diritti di accesso dei soggetti autorizzati con disabilitazione delle utenze non più operanti)

b. Implementazione di sistemi e processi di salvataggio (backup) e ripristino dei dati trattati per conto del titolare (schedulazione periodica dei backup in ambiente separato dalla rete di produzione, test di ripristino, custodia dei supporti e dispositivi di backup in luoghi sicuri)

c. Limitazione di utilizzo esclusivo di software autorizzati dall'organizzazione per il trattamento di dati personali, con divieto di utilizzo di risorse non autorizzate

d. Adozione di procedure di dismissione e/o eliminazione di dispositivi e supporti hardware contenenti dati del titolare

e. Ove necessario, adozione di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione degli archivi informatici

f. Adozione di sistemi antimalware per postazioni di lavoro, server e altri dispositivi elettronici di trattamento dati

g. Implementazione di processi e sistemi di verifica di vulnerabilità sui sistemi e di distribuzione delle patch di sicurezza rilevanti sui dispositivi in uso presso l'organizzazione

h. Aggiornamento continuo dei livelli di sicurezza dei sistemi informatici in uso presso l'organizzazione con cui si trattano dati per conto del titolare

i. Impiego di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise)

j. Effettuazione di audit periodici tramite organizzazioni esterne specializzate sui propri sistemi di sicurezza (es. vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.)

k. Attivazione di sistemi di cifratura sui canali di connessione esterna autorizzata alla rete dell'organizzazione (es. Virtual Private Network o strumenti equivalenti)

l. Implementazione di sistemi di protezione, autorizzazione, autenticazione e crittografia sulle reti wireless utilizzate presso l'organizzazione

m. Attivazione di sistemi di cifratura sui dispositivi portatili che trattano dati personali

n. Adozione ed osservanza delle Misure Minime di Sicurezza ICT per le PA, almeno per il livello M (“Minimo”), sui sistemi informativi attraverso cui sono trattati i dati per conto del titolare del trattamento

o. Distruzione e smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o cancellazione dei dati (o attuazione di misure atte a garantire la loro non intelligibilità) presenti sui supporti per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici

## **5. MISURE SULLE CREDENZIALI DI ACCESSO**

a. Definizione di politica di gestione delle password (password complesse con caratteri alfanumerici, lunghezza di almeno 12 caratteri, scadenza con obbligo di modifica della password ogni 3 mesi, reimpostazione password obbligatoria al momento della comunicazione)

b. Comunicazione agli utenti di userid e password utilizzando differenti canali di comunicazione

c. Assegnazione di credenziali personali ad ogni utente

d. Divieto di condivisione di credenziali fra gli utenti autorizzati e di comunicazione ad altri soggetti delle credenziali personali

e. Conservazione in sicurezza delle credenziali assegnate

f. Istruzione agli autorizzati circa la messa in sicurezza delle proprie credenziali

g. Blocco delle utenze in caso di tentativi ripetuti di inserimento di credenziali scorrette

## **6. MISURE SUGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA**

a. Individuazione e designazione individuale degli amministratori di sistema dei soggetti che svolgono le attività di gestione e manutenzione dei sistemi informatici, definite dal provvedimento del Garante Privacy del 2008 in tema di amministratori di sistema

b. Individuazione degli specifici ambiti di operatività degli amministratori di sistema autorizzati in base al profilo di operatività assegnato

c. Attribuzione di credenziali specifiche, con obbligo di utilizzo di password con lunghezza di almeno 14 caratteri per tutti i profili di amministrazione dei sistemi informatici attraverso i quali vengono trattati i

dati del titolare del trattamento

d. Aggiornamento continuo dell'elenco degli amministratori di sistema che operano sulle risorse attraverso cui sono trattati i dati del titolare del trattamento

e. Tracciamento e registrazione diretta o indiretta degli accessi degli amministratori di sistema sui sistemi gestiti dal responsabile, con mantenimento per almeno 6 mesi dei log di accesso ai sistemi

f. Adozione ed osservanza delle Misure Minime di Sicurezza ICT per le PA, almeno per il livello M ("Minimo"), per gli ambiti di propria competenza in materia di amministratori di sistema

## **7. MISURE DI SICUREZZA SUI CENTRI ELABORAZIONE DATI**

a. Limitazione, monitoraggio e tracciamento degli ingressi/uscite tramite controllo degli accessi fisici ai locali da parte dei soggetti autorizzati (attraverso l'utilizzo di credenziali, dispositivi di autenticazione o identificazione personale)

b. Presenza di adeguati sistemi di protezione fisica dei locali (es. porte antisfondamento, finestre blindate o protette da inferriate)

c. Installazione di sistemi di controllo antintrusione (telecamere interne o sistemi volumetrici)

d. Presenza di adeguati sistemi di protezione ambientale dei locali (sistema di rilevamento fumi e/o sistema antincendio allarmato, sistema di rilevamento allagamento allarmato, sistema di rilevamento temperatura allarmato, sistema di condizionamento)

e. Presenza di sistemi di continuità elettrica costituiti da UPS di zona e, in caso di necessità, gruppi elettrogeni

f. Adozione di sistemi di ridondanza delle risorse ICT (elaboratori di dati, sistemi di comunicazione e trasmissione, dispositivi di archiviazione)

g. Adozione di procedure e sistemi di disaster recovery e business continuity

## **8. MISURE DI SICUREZZA SUL SOFTWARE**

a. Progettazione e sviluppo del software con tecniche di *security by design* e *security by default*

b. Implementazione di specifiche di sicurezza nel codice, nella struttura della base dati e nei sistemi di autenticazione degli utenti

c. Adozione di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione sulle basi di dati in caso di trattamento di categorie particolari di dati o dati personali relativi a condanne penali e reati

d. Effettuazione di test periodici di sicurezza sul software sviluppato (es. penetration test, security assessment, ecc.)

e. Valutazione e correzione continua delle vulnerabilità sul software fornito



**COMUNE DI VIMODRONE**

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055** – Vimodrone (MI)  
Telefono **02250771** – Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

## ATTO DI DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Tra

Il Comune di VIMODRONE con sede legale in sede in Via Cesare Battisti, n. 56 — 20055 Vimodrone, P. IVA 00858950967, in persona del delegato \_\_\_\_\_ come da atto sottoscritto in data \_\_\_\_\_ (decreto sindacale n. \_\_\_\_\_) (di seguito, “**Ente**” e/o “**Titolare**”)

E

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ — CAP \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_ come da \_\_\_\_\_ (di seguito, il “**Fornitore**” e/o “**Responsabile**”)  
(di seguito, collettivamente, definite le “**Parti**”)

### Premesso che:

- 1) l’Ente ha affidato al Fornitore con contratto sottoscritto in data \_\_\_\_\_ l’esecuzione delle attività descritte nell’ allegato 1 (“*Allegato 1 – descrizione del trattamento*”), da intendersi parte integrante del presente atto (di seguito, “**Servizi**”);
- 2) lo svolgimento della suddetta attività da parte del Fornitore comporta il trattamento, da parte di quest'ultimo, per conto dell’Ente, dei dati personali di interessati di cui il primo è Titolare del trattamento (anche “**Dati**”), ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei Dati personali n. 679/2016, (di seguito anche solo “**RGD**” o “**Regolamento**”) e del Codice privacy come ss. modificato (di seguito “**Codice**”);
- 3) con il presente atto, le Parti, ai sensi dell’art. 28 del RGD, intendono regolare i trattamenti dei Dati personali, meglio descritti nell’allegato 1, da parte del Fornitore: l’Ente e il Fornitore sono qualificati anche, nel prosieguo, rispettivamente, quali Titolare e Responsabile. Tutto ciò premesso (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto di designazione, unitamente agli allegati), considerata l’idoneità del Fornitore rispetto alle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità per la tutela del trattamento dei Dati in relazione alle attività e Servizi affidati al Fornitore in forza del contratto stipulato, l’Ente, quale Titolare del trattamento dei Dati personali

### DESIGNA

il Fornitore come **Responsabile del trattamento dei Dati personali** connesso all'erogazione dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del RGD. (di seguito anche “**Responsabile**”), assumendosi ogni obbligo in capo al Responsabile del Trattamento. Il Responsabile del trattamento, che accetta la nomina, dichiara espressamente di conoscere la normativa ed essere conforme.

Per l’effetto, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

### 1. OGGETTO E MANTENIMENTO DEI REQUISITI

1.1 Con il presente atto di nomina (di seguito anche “**Atto**”) le Parti intendono disciplinare, dopo ampia trattativa contrattuale, i relativi rapporti, poteri e facoltà in relazione al trattamento dei Dati personali connesso all'erogazione dei Servizi.





## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20055 – Vimodrone (MI)  
Telefono **02250771** – Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

1.2 I servizi oggetto di fornitura e le relative informazioni accessorie sono specificati nell'allegato 1 del presente documento. In caso di modifica o integrazione degli stessi, le parti potranno modificare o integrare le informazioni del medesimo allegato sottoscrivendolo per accettazione. Analogamente, qualora si rendesse necessaria la modifica o l'integrazione delle misure di sicurezza relative alla fornitura del servizio, le parti provvederanno all'aggiornamento dell'allegato 2, sottoscrivendo per accettazione le nuove condizioni stabilite.

1.3 Il Fornitore prende atto che l'incarico è stato assegnato esclusivamente perché il profilo professionale del Fornitore è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dal RGPD. Tali requisiti sono una condizione normativa e contrattuale inderogabile per la fornitura del servizio. Qualsiasi variazione delle condizioni di erogazione del servizio che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalata al Titolare, che potrà esercitare il diritto di revoca in piena libertà, senza penali e/o eccezioni di sorta, qualora le modifiche riscontrate non consentano di garantire i requisiti di sicurezza previsti dalle norme e dall'accordo tra le parti.

<<eventuale in caso di contratto di gestione sistemi informatici>> 1.4 Con tale nomina si intende disciplinare altresì gli obblighi del Responsabile anche in tema di amministratore di sistema.

## 2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

2.1 Il Responsabile è tenuto a trattare i Dati personali solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei Servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali, nonché delle istruzioni del Titolare riportate nei successivi articoli e negli allegati e di ogni altra indicazione orale o scritta che potrà essergli dallo stesso fornita.

<<eventuale in caso di contratto di gestione sistemi informatici>> 2.2. Il Responsabile svolge funzioni di amministrazione di sistema per l'infrastruttura gestita per conto del Titolare. A tal proposito, il Responsabile è tenuto alla designazione dei soggetti che svolgeranno le funzioni di amministratore di sistema per conto del Titolare, individuando le persone fisiche che effettueranno attività di gestione e manutenzione dei sistemi informatici tramite cui si svolgeranno i trattamenti di dati oggetto del presente documento.

La designazione quale amministratore di sistema deve essere in ogni caso individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

Il Responsabile deve inoltre fornire, su richiesta dello stesso Titolare, la lista nominativa degli Amministratori di Sistema.

Il Responsabile è inoltre tenuto all'osservanza delle prescrizioni del Garante della Privacy in tema di amministratori di sistema per i contesti di propria competenza, in particolar modo in tema di registrazione degli accessi logici da parte degli amministratori di sistema.

## 3. MISURE DI SICUREZZA

3.1 Il Responsabile, previa effettuazione dell'analisi dei rischi e tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, dovrà adottare misure tecniche, fisiche ed organizzative adeguate per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei Dati personali, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione.

3.2 Fermo restando quanto sopra, il Responsabile si obbliga ad adottare, in particolare, le istruzioni e le misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente Atto ("Allegato 2 – istruzioni e misure di sicurezza da adottare") ed in ogni caso tutte le



## COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20055 – Vimodrone (MI)  
Telefono **02250771** – Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

misure indicate ai sensi dall'art. 32 del RGPD. Il Responsabile è tenuto ad informare immediatamente il Titolare laddove ritenga di non adottare anche una delle misure indicate da quest'ultimo. Si impegna altresì a fornire la dovuta motivazione, assistenza ed informazione, anche documentale, al Titolare.

3.3 Eventuali evoluzioni e/o modifiche delle misure di sicurezza resesi necessarie a causa di modifiche e aggiornamenti della normativa in materia di protezione dei Dati personali saranno adottate ed implementate dal Fornitore e/o suoi eventuali subappaltatori a onere e spese del Fornitore stesso.

<<eventuale in caso di contratto di gestione sistemi informatici>> 3.4 In ogni caso, oltre a quanto precedentemente indicato, il Responsabile deve garantire sempre l'osservanza, almeno per il livello M ("Minimo"), delle misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni e degli aggiornamenti normativi sul tema.

In particolare, il Responsabile deve garantire il rispetto delle misure relative a:

- backup e copie di sicurezza;
- protezione dei dati;
- valutazione e correzione continua delle vulnerabilità;
- difese contro i malware;
- uso appropriato dei privilegi di amministratore.

Il Responsabile deve ottemperare a tutti gli adempimenti di propria competenza.

3.4 Il Responsabile si impegna altresì ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato per il trattamento di dati effettuato tramite eventuali software forniti o utilizzati dal Titolare. Tali misure devono essere commisurate rispetto al rischio per le persone che possa derivare dall'utilizzo del software e dalla correlata attività di assistenza e manutenzione. In particolare, il Responsabile deve garantire la valutazione e correzione continua delle vulnerabilità, oltre che l'adozione dei principi di protezione dei dati.

## 4. VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. "DATA BREACH")

4.1 Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, informando altresì delle conseguenze della violazione e dei provvedimenti adottati per porvi rimedio. La violazione ed ogni utile informazione va comunicata per iscritto senza ingiustificato ritardo, e comunque entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ai contatti del Titolare indicati nell'art. 17 che segue. Il Responsabile, entro lo stesso termine, deve altresì fornire al Titolare i documenti e ogni informazione relativi alla violazione dei Dati personali del Titolare e deve prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del RGPD o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del RGPD.

## 5. VALUTAZIONE D'IMPATTO (CD. "DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT")

5.1 Il Responsabile s'impegna fin da ora a fornire al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei Dati personali, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante da parte di quest'ultimo ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.



## **COMUNE DI VIMODRONE**

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20055 – Vimodrone (MI)  
Telefono **02250771** – Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

### **6. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO**

6.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 che segue, il Fornitore garantisce che l'accesso ai Dati personali sarà limitato esclusivamente a soggetti autorizzati per iscritto, identificando l'ambito autorizzativo, adeguato e non eccedente rispetto alla mansione.

6.2 Il Fornitore si obbliga a garantire che le persone autorizzate dal Responsabile medesimo a trattare i Dati personali:

- si impegnino a tutelarne la riservatezza, la disponibilità e l'integrità, o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano adeguate istruzioni, oltre che la formazione necessaria in materia di protezione dei Dati personali.

### **7. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ**

7.1 Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati personali connessi ai Servizi.

### **8. ISTANZE DEGLI INTERESSATI**

8.1 Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nell'adempimento degli obblighi gravanti su quest'ultimo in relazione all'esercizio dei diritti degli interessati, consentendo al Titolare di dar seguito efficacemente alle istanze degli interessati di cui al capo III del RGPD fornendogli ogni informazione e/o documento utile entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, anche nel caso sia pervenuta direttamente al Responsabile.

### **9. ULTERIORI OBBLIGHI**

9.1 Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei Dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente atto di designazione e consente al Titolare del trattamento, previo ragionevole preavviso, l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente Atto.

### **10. ULTERIORI RESPONSABILI**

10.1 È fatto divieto al Responsabile di ricorrere, per l'esecuzione delle attività di trattamento di Dati personali oggetto del presente atto, ad ulteriori responsabili (di seguito, "Sub-responsabili") senza la preventiva autorizzazione scritta del Titolare.

A tal fine, il Responsabile sarà tenuto a comunicare per iscritto al Titolare:

- i. la denominazione e la sede legale dei Sub-responsabili di cui intende avvalersi;
- ii. il luogo in cui essi svolgono la loro attività se diverso dalla sede legale;
- iii. informazioni dettagliate circa le attività di trattamento che, con riferimento ai Servizi, verranno ad essi affidate.

10.2 Il Responsabile si obbliga ad imporre per iscritto ai propri Sub-responsabili, attraverso appositi accordi vincolanti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei Dati personali cui è soggetto il Responsabile in virtù del presente atto. Nell'adempimento delle proprie obbligazioni ogni sub-fornitore, nell'ambito del trattamento dei Dati oggetto dell'incarico del Responsabile, è obbligato a rispettare il RGPD e ogni altra istruzione impartita dal Titolare, nonché a tenere conto dei provvedimenti del Garante e/o Autorità europea per la protezione dei Dati. Qualora uno degli altri sub-responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei



## **COMUNE DI VIMODRONE**

*Città metropolitana di Milano*

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20055 – Vimodrone (MI)  
Telefono **02250771** – Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

Dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

10.3 Il Titolare avrà diritto di richiedere al Responsabile di fornire copia degli accordi intercorrenti con i propri Sub-responsabili ed in generale di tutte le informazioni e i documenti comprovanti il rispetto degli obblighi assunti con il presente Atto. Al sub-fornitore sarà concesso di trattare solo i Dati strettamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

10.4 Il Responsabile si impegna espressamente ad informare il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione degli ulteriori Sub-responsabili. Il Titolare avrà il diritto di opporsi a tali modifiche, comunicando la sua opposizione per iscritto entro 30 giorni dalla notifica da parte del Responsabile.

10.5 Il Responsabile non ricorrerà ai Sub-responsabili nei cui confronti il Titolare abbia manifestato la sua opposizione.

### **11. RESPONSABILITÀ E MANLEVA**

11.1 Il Fornitore si obbliga a mantenere indenne il Titolare, da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, ivi incluse spese legali e sanzioni, che quest'ultimo dovesse subire e/o sopportare direttamente o indirettamente, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità derivanti da fatto del Responsabile, da violazione, distruzione, perdita e/o qualsiasi altro illecito trattamento dei Dati personali effettuato e/o cagionato dal Responsabile e/o da fatto di questi e/o dei suoi dipendenti o autorizzati al trattamento e/o suoi Sub-responsabili; ovvero derivanti da eventuali inadempimenti del presente atto da parte del Responsabile stesso (o di eventuali autorizzati e/o suoi Sub-responsabili) o inosservanze delle istruzioni di cui al presente atto o di ulteriori aggiornamenti e/o violazioni delle norme sulla privacy.

In caso di violazioni delle disposizioni normative e/o contenute nel presente Atto, il Responsabile sarà considerato alla stregua di un Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente, anche dal punto di vista sanzionatorio.

### **12. DURATA E REVOCA DEL TITOLARE**

12.1 La presente designazione decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione per qualunque motivo del contratto di affidamento dei Servizi e/o, comunque, dei Servizi ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare, fermo restando che, anche successivamente alla cessazione del contratto predetto o dei Servizi o alla revoca, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui Dati personali e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

### **13. RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

13.1 Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto in forza del quale sono forniti i Servizi o, comunque, in caso di cessazione per qualunque causa dell'efficacia del presente atto di designazione, salvo la sussistenza di un obbligo di legge (es. fiscale) o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere all'immediata restituzione al Titolare del trattamento dei Dati personali e, su richiesta di quest'ultimo, alla loro integrale cancellazione e distruzione, rilasciando contestualmente una dichiarazione scritta che da tale momento non conserva più alcuna copia dei Dati personali, indicando altresì le modalità tecniche e le procedure scelte per la cancellazione/distruzione.



## **COMUNE DI VIMODRONE**

*Città metropolitana di Milano*

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20055 – Vimodrone (MI)  
Telefono **02250771** – Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**  
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

### **14. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO STATI STRANIERI**

14.1 Il Responsabile del trattamento si obbliga a non inviare i Dati personali e a non consentire a qualsivoglia Sub-responsabile del trattamento di inviare i Dati personali in Paesi extra-UE, salvo previa autorizzazione da parte del Titolare. In questo caso il trasferimento deve avvenire rigorosamente nel rispetto del RGPD.

### **15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

15.1 Il presente contratto avente ad oggetto la designazione del Responsabile e la disciplina dei Dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare sarà regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale competente ove ha sede il Titolare.

### **16. DISPOSIZIONI FINALI**

16.1 Resta inteso che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù del contratto di affidamento dei Servizi stipulato con il Titolare.

16.2 Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia protezione dei Dati personali.

### **17. COMUNICAZIONI**

17.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di contatto specificati all'allegato 1.

Il documento viene sottoscritto digitalmente dalle parti per accettazione